

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) PATTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) ACCETTELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SICA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CESARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCO PAOLO PATTI

Seduta del 14/06/2023

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 11/10/2013, estinto anticipatamente in data 31/08/2018, in corrispondenza della rata n. 56/108, parte ricorrente chiede il rimborso dell'importo complessivo di € 1.502,00.

L'intermediario resiste al ricorso eccependo – in via preliminare – il difetto di legittimazione passiva con riguardo ai costi dovuti all'intermediario del credito. Nel merito, eccepisce che il contratto conterrebbe una specifica ripartizione dei costi, risultando esplicitata la composizione degli oneri che sono stati addebitati al cliente quali costi fissi per la remunerazione di servizi “*up-front*” (relativi all'attività preliminare alla concessione del prestito) e costi a maturazione nel tempo, nella pratica “*recurring*” (che maturano progressivamente nel corso del contratto). Osserva altresì che il conteggio estintivo sarebbe stato formulato in conformità al contenuto delle previsioni di legge e contrattuali che regolamentavano il finanziamento in esame; le spese di attivazione sarebbero corrispondenti a meri costi sostenuti dall'intermediario attinenti ad attività di istruttoria della pratica; la natura *up-front* della voce di costo sarebbe insita nel medesimo nome e nella congruità dell'importo richiesto pari ad € 500,00. Inoltre, in merito alla richiesta di rimborso delle commissioni d'intermediazione, rileva che la rete distributiva non svolgerebbe alcuna attività posteriore alla conclusione del contratto.

DIRITTO

1. La controversia verte sulla ormai nota questione del mancato rimborso – da parte dell'intermediario – dell'importo della quota non maturata delle commissioni bancarie e finanziarie, nonché degli oneri assicurativi, corrisposti in occasione della stipulazione di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, a seguito dell'estinzione anticipata dello stesso.
2. In via preliminare, l'intermediario eccepisce il difetto di legittimazione passiva con riguardo ai costi dovuti all'intermediario del credito.
3. Questo Arbitro è solito respingere tale eccezione (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).
4. Nel merito, secondo il consolidato orientamento di questo Arbitro (cfr., *ex multis*, Collegio di Roma, decisione n. 3978/2015; Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014), nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, deve essere rimborsata la quota delle commissioni e di costi assicurativi non maturati nel tempo, ritenendo contrarie alla normativa di riferimento le condizioni contrattuali che stabiliscano la non ripetibilità tout court delle commissioni e dei costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata dello stesso (cfr. Accordo ABI-Ania del 22/10/2008; Comunicazione della Banca d'Italia 10 novembre 2009; e art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35/2010; cui sono seguiti l'art. 125-sexies TUB, introdotto dal d.lgs. 141/2010; e la Comunicazione della Banca d'Italia 7 aprile 2011). Inoltre, la normativa trova applicazione anche ai rapporti sorti prima della sua entrata in vigore, ove si protraggano per un periodo successivo a tale data.
5. In materia è intervenuta la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea dell'11/09/2019, pronunciata nella causa C-238/18 (*Lexitor Sp. z o.o. contro Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa im. Franciszka Stefczyka e altri*), alla quale si è adeguato questo Arbitro (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 26525/2019). In base alle citate decisioni, qualsiasi importo contrattualmente previsto che rientri nel costo totale del credito è assoggettato alla riduzione del costo totale del credito disposta dall'art. 125-sexies, comma 1, TUB, indipendentemente dalla sua qualificazione contrattuale come costo *up-front* ovvero *recurring*. Per quanto riguarda imposte e tasse si deve invece rilevare che, trattandosi di un adempimento imposto dalla legge e non ripetibile da parte dell'intermediario, il loro importo non è rimborsabile al consumatore, anche in analogia a quanto statuito nell'ultimo periodo dell'art. 125-ter, comma 2, TUB.
6. Inoltre, si ricorda che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 262 del 22/12/2022, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11-octies, comma 2, d.l. 73/2021 (convertito, con modificazioni, nella l. 106/2021) limitatamente alle parole “e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia”. Ne consegue che viene superato l'orientamento assunto da questo Arbitro (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 21676/2021), che in applicazione della citata disposizione di legge aveva stabilito la non rimborsabilità degli oneri *up-front* in caso di estinzione anticipata di un finanziamento di credito al consumo.
7. Occorre quindi fare riferimento all'orientamento secondo cui, nel caso di rimborso degli oneri non goduti in caso di estinzione anticipata di un finanziamento di credito al consumo, gli oneri *recurring* vanno rimborsati secondo il criterio *pro quota*, mentre gli oneri *up-front* devono essere rimborsati secondo un criterio di proporzionalità alla quota interessi calcolati al TAN, secondo un ipotetico piano di ammortamento scalare.
8. Orbene, al fine di distinguere tra costi *recurring* e *up-front*, occorre fare riferimento alle indicazioni contenute nella decisione n. 20507/2018 del Collegio di Roma, che, prendendo in considerazione la medesima fattispecie contrattuale oggetto del presente

ricorso, ha ritenuto *up-front* le commissioni di intermediazione e *recurring* le spese di attivazione.

9. Sulla base degli indicati criteri, il rimborso al quale la parte ricorrente ha diritto è pari a € 923,94.

durata del finanziamento ▶	108
rate scadute ▶	56
rate residue	52

TAN ▶	7,58%
-------	-------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	48,15%
- in proporzione alla quota	26,08%

n/c		restituzioni				rimborsi	tot ristoro
		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
☐	comm intermediazione (up front)	€ 2.619,54	€ 1.261,26	€ 683,20		€ 0,00	€ 683,20
☐	spese attivazione (recurring)	€ 500,00	€ 240,74	€ 130,40		€ 0,00	€ 240,74
☐	costo serv ente previd (recurring)	€ 186,84	€ 89,96	€ 48,73		€ 89,96	€ 0,00
☐							€ 0,00
☐							€ 0,00
☐							€ 0,00
	rimborsi senza imputazione					€ 0,00	€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 923,94
interessi legali	si

10. Ai sensi delle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, gli importi indicati nel dispositivo della presente decisione sono arrotondati all'unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di € 924,00 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di € 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA